

Convenzione per la gestione associata della funzione di POLIZIA LOCALE

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI GEMMANO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA,
MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO – MONTE COLOMBO, MORCIANO DI
ROMAGNA, SALUDECIO, SAN CLEMENTE E L'UNIONE DELLA VALCONCA PER IL
CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE (ART. 7,
COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14,
COMMA 27, LETT. I))**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il coordinamento e la gestione, da parte dell'Unione della Valconca, per brevità chiamata Unione, per conto dei Comuni aderenti, delle funzioni di POLIZIA LOCALE (art. 13bis L.R. 24/2003, D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. I).

2. Vengono gestite in forma associate le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di Polizia Locale definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 24/2003, comprese le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale del Corpo Unico di Polizia Locale nei termini indicati dall'art. 5 della L. 65/1986.

3. A titolo indicativo devono considerarsi trasferiti all'Unione:

a) controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;

b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di Polizia Stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di Polizia (Nuovo codice della strada);

c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva delle attività di Polizia Amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di Polizia Edilizia ed Ambientale;

e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di Polizia Giudiziaria;

f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

4. La gestione associata della del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze della Polizia Locale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di Polizia Locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di Polizia Locale;

- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello comunale e sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

5. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la l.n.65/1986 e la l.r.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di Polizia Locale s'intende esteso al territorio dell'Unione

6. Il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale è formata dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente, e dal personale successivamente assunto ai sensi dell'art.5

7. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento della Polizia Locale e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione della Polizia Locale in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

9. In relazione alle materie di cui all'art. 1 comma 3 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

10. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

ART 2

SUB AMBITI

1 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Unione della Valconca la funzione di Polizia Locale si articola in sub ambiti al fine di promuovere una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.

2. Il sub ambito rappresenta il livello base per la programmazione e l'organizzazione del Corpo Unico di Polizia Locale associato in Unione, in particolare per quanto riguarda:

- gestione del Corpo Unico in capo all'Unione, o inclusione delle attività nella pianificazione strategica gestionale e finanziaria dell'Unione attraverso la costituzione di 2 autonomi centri di costo,
- rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

3. La delimitazione territoriale dei sub ambiti e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi sono definiti all'art. 24 dello Statuto dell'Unione:

Sub ambito 1: Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio e San Clemente.

Sub ambito 2: Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna;

ART. 3

CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI SUB AMBITO TERRITORIALE, DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI

1 Per ottimizzare la gestione e il servizio del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale è istituita la Conferenza degli Amministratori di sub ambito.

2 All'interno di ciascun sub ambito è costituita la "Conferenza degli Amministratori di sub ambito" composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed é coordinata da un sindaco eletto secondo il comma 9 dell'art. 24 dello statuto.

3 Le deliberazioni relative ai singoli sub ambiti sono regolate dal comma 9 dall'art. 24 dello Statuto dell'Unione della Valconca.

4 Ogni sub ambito si dota, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, di autonomo regolamento che definisce le modalità di funzionamento del Corpo Unico e i rapporti, anche finanziari, tra i Comuni appartenenti, come da comma 8 dell'art. 24 dello Statuto della Valconca.

5 Annualmente la Conferenza di sub ambito trasmette alla giunta dell'Unione della Valconca, entro il mese di settembre, il documento di indirizzo al fine di adeguare i servizi di sub ambito ai criteri di qualità previsti dall'allegato A della DGR 22.11.2019 n. 2121.

ART. 4

MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI

1. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art.2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

2. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnati dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

3. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

6. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia Locale e ne risponde al Presidente dell'Unione, o a suo delegato. Esso gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, comprese le articolazioni territoriali.

7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

8. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in giudizio è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarla nelle forme di legge.

9. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione, i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione, anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 5

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Eventuali trasferimenti all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento della Polizia Locale in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla lr 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

4. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale relativa ai sub ambiti vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Di norma il personale trasferito/comandato o assunto a tempo determinato dai comuni del sub ambito è assegnato allo stesso sub ambito di appartenenza. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

5. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta Regionale nell'allegato A della D.G.R 21.12.2019, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

6. Il comandante qualora i parametri minimi di cui al precedente comma 5 non siano rispettati inoltra apposita relazione al presidente ed ai sindaci dell'Unione per gli atti di competenza.

7. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo Unico indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale degli EELL.

ART. 6

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione spetta al Comandante che svolge le funzioni oggetto della presente convenzione e viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce, in accordo con gli Amministratori di sub ambito territoriale, tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

2. Per la migliore organizzazione della gestione associata, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico affida, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività ad uno specifico vicecomandante individuato per ogni sub ambito.

ART. 7 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività della Polizia Locale è la Giunta dell'Unione e la conferenza di sub ambito, relativamente ai singoli sub ambiti definiti, che si riuniscono su convocazione rispettivamente del Presidente e del Coordinatore ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alle stesse sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sulla Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui territori di competenza, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico Intercomunale Polizia Locale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Locale; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori di qualità previsti dalla legge regionale.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Locale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è prevista l'individuazione di due Vice Comandanti, uno per ciascun ambito, incaricati dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico di Polizia Locale è così articolato:

1. Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Locale del territorio dell'Unione;

2. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, e definisce ed approva gli indirizzi della gestione del Corpo Unico e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante della Polizia Locale sulla base delle indicazioni pervenute dai sub ambiti;

3. Compete ai sub ambiti:

- attività di organizzazione ed indicazione dei livelli delle prestazioni da raggiungersi ed inserirsi nei documenti di programmazione strategica dell'Unione;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

4. Il Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente, dei sub ambiti e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del Corpo Unico,

- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del Corpo Unico.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Il bilancio del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale si articolerà in 2 distinti centri di costi, ognuno relativo ad un singolo sub ambito; il riparto delle spese tra i 2 sub ambiti verrà individuato all'interno del bilancio dell'Unione in base alla suddivisione del personale tra i 2 sub ambiti e alla suddivisione dei costi generali sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il funzionamento dei 2 centri di costo e la suddivisione dei costi e delle entrate fra i singoli Comuni all'interno di ogni sub ambito verranno definiti da appositi regolamenti come da comma 8 art. 24 dello Statuto dell'Unione Valconca e da comma 4 art. 4 della presente Convenzione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 44 dello statuto, i fondi derivanti dalla costituzione del fondo perequativo potranno essere utilizzati dai Comuni minori, sotto i 5.000 abitanti, al fine di contenere la partecipazione economica di quest'ultimi al servizio di polizia locale.

2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono

destinati in applicazione dell'art. 208 del codice della strada a ciascun comune del sub ambito di riferimento nel cui territorio sono state accertate per i fini previsti dallo stesso art. 208.

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Locale sul territorio dell'Unione sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo.

4. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi previsti dalla presente convenzione riguardante la Polizia Locale sono a carico dei Comuni, così come definito dai regolamenti dei singoli sub ambiti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del Corpo Unico stesso.

7. Il riparto della spesa di particolari progetti e iniziative sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

8. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi del Corpo Unico e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

9. La gestione finanziaria del Corpo Unico Intercomunale di Polizia locale e la suddivisione tra i 2 centri di costo dei relativi sub ambiti avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

10. Il bilancio della Polizia Locale Intercomunale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del Corpo Unico viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme di riferimento.

11. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del Corpo Unico aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del Corpo Unico del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti suddivise per centro di costo del sub ambito di riferimento.

12. Per il funzionamento della funzione associata Polizia Locale i Comuni dovranno versare quanto previsto dalla presente convenzione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, in rate semestrali di pari importo.

ART. 9

RENDICONTAZIONE

Si applica l'art. 47 dello Statuto dell'Unione:

1 - La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute.

2 - L'attività di rendicontazione alimenta un processo trasversale a tutta la gestione che interagisce con l'attività di monitoraggio e di controllo. La rendicontazione di spesa deve riferirsi all'insieme delle azioni che fanno capo alle Convenzioni tra Unione e Comuni e si riferisce al complesso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento che contribuisce a sostenere tali spese.

3- Le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. In particolare, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere riferita a voci di spesa ammesse;
- b) essere riferita a spese sostenute solo successivamente alla data di efficacia della Convenzione;
- c) essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive.

4 - Il termine della rendicontazione annuale dei singoli servizi trasferiti viene approvata dalla Giunta dell'Unione e trasmessa ai Comuni aderenti alle singole convenzioni entro il 28.2 di ogni anno. Entro i 30 giorni successivi i Comuni aderenti possono chiedere integrazioni e/o modifiche. In tal caso la giunta dell'Unione delibera sulle eccezioni presentate informandone il comune richiedente.

ART. 10

SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata della Polizia Locale dell'Unione è presso la sede dell'Unione stessa. La giunta dell'Unione potrà, sulla base delle esigenze del Corpo Unico, ai sensi del successivo comma 3, individuare sedi alternative.

2. I sub ambiti comunicano alla giunta la sede della loro attività, che potrà anche essere individuata presso uno dei comuni di sub ambito, hanno la facoltà di individuare presidi per ottimizzare e migliorare il funzionamento del Corpo Unico di Polizia Locale.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, l'Unione potrà acquisire la disponibilità di immobili prioritariamente tramite lo strumento della concessione da parte dei comuni dell'Unione e, in via residuale, di terzi, così come da successivo art. 11

ART. 11

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni mobili e immobili delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

3. Il conferimento all'Unione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, avviene attraverso verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene.

ART. 12

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni dalla sottoscrizione; si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni se entro i 6 mesi precedenti dalla scadenza nessun comune ne effettua il recesso;
2. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili se trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione in caso contrario vengono retrocessi al comune.
4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo il recesso.
6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati al recesso, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del Corpo Unico di Polizia Locale per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 13

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli art 4 comma 7 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

ART. 14

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 15

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.